

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 8.

Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di finanza pubblica ivi indicati è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento pari ad annui euro 41.777.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.15.02.13 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica).

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 8 du 27 mars 2012,

portant harmonisation du budget prévisionnel 2012/2014 avec les objectifs généraux de politique économique et de maîtrise de la dépense publique prévus par le décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011 et modification de lois régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs généraux de politique économique et de maîtrise de la dépense publique)

1. Sans préjudice des effets de l'éventuel accueil du recours en inconstitutionnalité introduit par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 127 de la Constitution contre le troisième alinéa de l'art. 28 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011, un financement s'élevant à 41 777 000 euros par an est inscrit à la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région, dans le cadre de la nouvelle UPB 1.15.02.13 (Concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques), aux fins de l'harmonisation avec les objectifs généraux de finances publiques prévus par les dispositions législatives en cause.

Art. 2

(*Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso dei Comuni della Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica*)

1. Alle condizioni e per le finalità di cui all'articolo 1, è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento, per l'anno 2012, pari a euro 7.000.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.4.02.18 (Concorso dei Comuni della Valle d'Aosta al riequilibrio della finanza pubblica).
2. Per gli anni successivi al 2012, le risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono individuate nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 3

(*Modificazioni all'allegato A alla legge regionale
13 dicembre 2011, n. 30
e alle correlate disposizioni legislative*)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati nell'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), e le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono modificati come risulta dall'allegato A alla presente legge e dal presente articolo.
2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), determinata in euro 2.400.000 per l'anno 2012 dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 30/2011, è rideterminata in euro 1.900.000 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è inserito il seguente:

“2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).”.

Art. 2

(*Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours des Communes de la Vallée d'Aoste à la réalisation des objectifs généraux de politique économique et de maîtrise de la dépense publique*)

1. Aux fins et aux conditions visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, un financement s'élevant à 7 000 000 d'euros est inscrit, au titre de 2012, à la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région, dans le cadre de la nouvelle UPB 1.4.02.18 (Concours des Communes de la Vallée d'Aoste au rééquilibrage des finances publiques).
2. Les ressources nécessaires aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi au titre des années suivant 2012 sont repérées dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales établies au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 3

(*Modification de l'annexe A de la loi régionale
n° 30 du 13 décembre 2011
et des dispositions législatives y afférentes*)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les virements de crédits à destination sectorielle obligatoire visés à l'annexe A de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) et les dispositions y afférentes prévues par des lois régionales sont modifiés comme il appert de l'annexe A de la présente loi et du présent article.
2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) et fixée à 2 400 000 euros au titre de 2012 par le troisième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 30/2011, est réajustée à 1 900 000 euros (UPB 1.4.2.23 – Investissements au titre des finances locales avec affectation obligatoire à l'aménagement et à la protection du territoire – part.).
3. Après le deuxième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. À compter de 2012, les subventions visées à la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire mentionnés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).».

4. Per le finalità di cui alla l.r. 18/2008, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.17 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1bis della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è inserito il seguente:

“2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento delle spese volte all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).”.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1bis, comma 2bis, della l.r. 16/1996, aggiunto dal comma 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 949.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)), è inserito il seguente:

“4bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).”.

8. Per le finalità di cui alla l.r. 39/1993, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico; UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati

4. Aux fins visées à la LR n° 18/2008, la dépense de 500 000 euros est autorisée au titre de 2012 (UPB 1.4.2.17 - Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur du tourisme et des installations à câble). Les crédits au titre des années suivantes sont établis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

5. Après le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} bis de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 portant dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), modifiée par la loi régionale n° 32 du 1^{er} juillet 1994, et abrogation de dispositions, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. À compter de 2012, les dépenses d'exercice de fonctions, de fourniture de services ou de réalisation d'actions en matière d'informatique et de télématique à l'échelle supracommunale visées au premier alinéa du présent article sont financées par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire mentionnés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).».

6. Aux fins visées au deuxième alinéa bis de l'art. 1^{er} bis de la LR n° 16/1996, tel qu'il a été ajouté par le cinquième alinéa du présent article, la dépense de 949 000 euros est autorisée au titre de 2012 (UPB 1.4.2.10 - Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique). Les crédits au titre des années suivantes sont établis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

7. Après le quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993 (Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale - SITR), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«4 bis. À compter de 2012, les dépenses visées à la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire mentionnés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).».

8. Aux fins visées à la LR n° 39/1993, la dépense de 770 000 euros est autorisée au titre de 2012 (UPB 1.4.2.10 - Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique; UPB 1.4.2.20 - Investissements au titre des finances locales avec affectation obligatoire au développement économique). Les crédits

secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 4

(*Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale*)

1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 50, comma 3, lettera b), della l.r. 30/2011 in euro 14.215.474 per il triennio 2012/2014, di cui euro 3.814.104 per il 2012, euro 4.271.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014, è rideterminata per il medesimo triennio in complessivi euro 13.215.474 di cui euro 3.314.104 per il 2012, euro 3.771.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).

Art. 5

(*Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40*)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è sostituita dalla seguente:

"a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);".

Art. 6

(*Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali*)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2011, sono modificate, per il triennio 2012/2014, nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 7

(*Variazioni allo stato di previsione della spesa*)

1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:

a) in diminuzione

anno 2012 euro 50.996.000;

au titre des années suivantes sont établis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 4

(*Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État*)

1. La quote-part régionale complémentaire pour la réalisation des actions prévues par le Programme opérationnel «Compétitivité régionale» 2007/2013 s'élevant, aux termes de la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 30/2011, à 14 215 474 euros au titre de la période 2012/2014 – dont 3 814 104 euros pour 2012, 4 271 370 euros pour 2013 et 6 130 000 euros pour 2014 – est modifiée et fixée à 13 215 474 euros au titre de la même période, dont 3 314 104 euros pour 2012, 3 771 370 euros pour 2013 et 6 130 000 euros pour 2014 (UPB 1.11.9.20 Programme «Compétitivité régionale» 2007/2013 - part.).

Art. 5

(*Modification de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010*)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) est remplacée comme suit:
 - «a) Investissements dans les installations à câble aux termes de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Measures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et, éventuellement par des augmentations de capital, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982);».

Art. 6

(*Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales*)

1. Les autorisations de dépense établies par des lois régionales aux termes de la LR n° 30/2011 sont modifiées, au titre de la période 2012/2014, suivant les montants indiqués à l'annexe B de la présente loi.

Art. 7

(*Rectification de l'état prévisionnel des dépenses*)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au sens de l'annexe C (Diminution) et de l'annexe D (Augmentation) de la présente loi:
 - a) Diminution
Année 2012 euros 50 996 000;

anno 2013 euro 44.046.000;
anno 2014 euro 45.046.000;

- b) in aumento
anno 2012 euro 50.996.000;
anno 2013 euro 44.046.000;
anno 2014 euro 45.046.000.

Art. 8
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Année 2013 euros 44 046 000;
Année 2014 euros 45 046 000;

- b) Augmentation
Année 2012 euros 50 996 000;
Année 2013 euros 44 046 000;
Année 2014 euros 45 046 000.

Art. 8
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 mars 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

**MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30
(INDIVIDUAZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
E RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE)**

(Art. 3, comma 1)

U.P.B 1.4.2.14 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei trasporti"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in diminuzione 2012
I.r. 1° settembre 1997, n. 29	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.	469.000
	TOTALE	469.000
U.P.B 1.4.2.23 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in diminuzione 2012
I.r. 18 gennaio 2001, n. 5	Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.	2.000.000
I.r. 1° giugno 2007, n. 13	Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.	500.000
I.r. 18 aprile 2008, n. 13 - art. 3, comma 1, lett. a), b), d) ed art. 7 comma 1	Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.	6.250.000
	TOTALE	8.750.000
TOTALE IN DIMINUZIONE INTERVENTI CORRENTI E D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE		9.219.000

ALLEGATO A

U.P.B 1.4.2.10 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in aumento 2012
I.r. 26 maggio 1993, n. 39 legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014	Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.).	220.000
I.r. 12 luglio 1996, n. 16 - art 1, comma 1, lettere a) e b) legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014	Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme.	949.000
TOTALE		1.169.000
U.P.B 1.4.2.17 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in aumento 2012
I.r. 18 aprile 2008, n. 18 legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014	Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.	500.000
TOTALE		500.000
U.P.B 1.4.2.18 "Concorso dei Comuni della Valle d'Aosta al riequilibrio della finanza pubblica"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in aumento 2012
legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014	Concorso dei Comuni al riequilibrio della finanza pubblica.	7.000.000
TOTALE		7.000.000
U.P.B 1.4.2.20 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi in aumento 2012
I.r. 26 maggio 1993, n. 39 legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014	Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.).	550.000
TOTALE		550.000
TOTALE IN AUMENTO INTERVENTI CORRENTI E D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE		9.219.000

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI REGIONALI (Art. 5)

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa in aumento e diminuzione		
			2012	2013	2014
I.r. 6 novembre 1991, n. 66	1.13.1.20	Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers	-110.000	0	-110.000
I.r. 17 marzo 1992, n. 8, artt. 5 e 6	1.6.1.10	Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta	-400.000	-400.000	-400.000
I.r. 26 maggio 1993, n. 39	1.13.5.10 1.13.5.20	Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	-1.170.000	-1.220.000	-1.220.000
I.r. 7 dicembre 1993, n. 84	1.11.3.10 1.11.3.20 1.3.1.11	Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo	-5.000.000	-5.000.000	-5.146.962
I.r. 1° settembre 1997, n. 29	1.4.2.14 1.13.2.10 1.13.3.10	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea	-3.316.000	-3.319.000	-4.319.000
I.r. 26 luglio 2000, n. 19	1.5.1.10 1.5.3.10 1.5.1.20	Autonomia delle istituzioni scolastiche	-306.100	-306.100	-306.100
I.r. 18 giugno 2004, n. 8	1.11.2.22	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio	-3.000.000	-3.000.000	1.000.000
I.r. 30 gennaio 2007, n. 2	1.11.7.20 1.11.7.10 1.14.1.20 1.13.2.21	Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015	-420.000	-540.000	-540.000
I.r. 29 giugno 2007, n. 16	1.7.5.10 1.7.5.20	Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
I.r. 3 dicembre 2007, n. 31	1.14.3.10 1.14.3.20	Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti	-180.000	-60.000	-60.000
I.r. 11 dicembre 2009, n. 47 - art. 31	1.13.4.10	Legge finanziaria per gli anni 2010/2012 - Finanziamento di servizi aerei	-3.200.000	-1.500.000	-1.500.000
I.r. 13 dicembre 2011, n. 30 - art. 13, comma 4	1.2.1.10	Legge finanziaria per gli anni 2012/2014 - Disposizioni in materia di personale regionale	-500.000	-500.000	-500.000

ALLEGATO C

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (Art. 6)

UPB	Descrizione UPB	2012	2013	2014
01.01.01.10	CONSIGLIO REGIONALE	- 300.000	- 160.000	-
01.02.01.10	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	- 500.000	- 500.000	- 500.000
01.02.02.12	ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
01.02.03.10	PERSONALE ASSUNTO CON CCNL NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLE RISORSE NATURALI	- 100.000	- 100.000	- 100.000
01.02.03.12	PERSONALE ASSUNTO CON CCNL NELL'AMBITO DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI	- 200.000	- 200.000	- 200.000
01.03.01.10	SERVIZI E SPESE GENERALI	- 825.000	- 673.000	- 673.000
01.03.01.11	COMITATI E COMMISSIONI	- 2.000	- 2.000	- 2.000
01.03.01.12	CONGRESSI, CONVEgni, MANIFESTAZIONI	- 5.000	- 5.000	- 5.000
01.03.01.13	CONSULENZE STUDI E COLLABORAZIONI TECNICHE	- 7.900	- 7.900	- 7.900
01.03.01.20	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	- 323.000	- 364.000	- 300.000
01.03.03.10	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	- 622.000	- 622.000	- 617.000
01.03.03.20	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	- 2.943.000	- 2.943.000	- 2.903.000
01.04.02.14	INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	- 469.000	- 469.000	- 469.000
01.04.02.23	INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER L'ASSETTO E LA TUTELA DEL TERRITORIO	- 8.750.000	- 1.800.000	- 1.800.000
01.05.01.10	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	- 289.100	- 289.100	- 289.100
01.05.01.20	TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	- 50.000	- 50.000	- 50.000
01.05.02.10	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON REGIONALI	- 5.000	- 5.000	- 5.000
01.05.03.10	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	- 40.000	- 40.000	- 40.000
01.05.04.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	- 236.000	- 236.000	- 236.000
01.06.01.10	TRASFERIMENTI AD ENTI UNIVERSITARI PER IL FUNZIONAMENTO	- 400.000	- 400.000	- 400.000
01.06.02.10	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - PARTE CORRENTE	- 140.000	- 140.000	- 140.000
01.07.01.10	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MOSTRE O MANIFESTAZIONI	- 510.000	- 662.000	- 662.000
01.07.01.11	SAISON CULTURELLE	- 50.000	- 50.000	- 50.000
01.07.01.12	INTERVENTI NEL SETTORE ETNOGRAFICO LINGUISTICO	- 210.000	- 210.000	- 210.000
01.07.04.20	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT	- 500.000	- 500.000	- 500.000
01.07.05.20	INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
01.08.02.10	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI, INVALIDI CIVILI, EX COMBATTENTI	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
01.11.02.22	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI A FUNE	- 3.000.000	- 3.000.000	
01.11.03.20	CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.146.962
01.11.09.20	PROGRAMMA COMPETITIVITA' REGIONALE 2007-2013	- 500.000	- 500.000	-
01.13.01.10	INTERVENTI CORRENTI PER LA VIABILITA'	- 340.000	- 370.000	- 370.000
01.13.01.20	INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
01.13.02.10	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	- 2.847.000	- 2.850.000	- 3.850.000
01.13.02.21	CONTRIBUTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	- 100.000	- 100.000	- 100.000
01.13.03.10	GESTIONE E SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO	- 520.000	- 520.000	- 520.000
01.13.04.10	GESTIONE DELL'AEROPORTO E TRASPORTO AEREO	- 3.270.000	- 1.570.000	- 1.570.000
01.13.05.10	SPESE DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E TELEMATICHE	- 904.000	- 904.000	- 904.000
01.13.05.20	PROGETTI E SPERIMENTAZIONI IN AMBITO INFORMATICO E TELEMATICO - PARTE INVESTIMENTO	- 2.145.000	- 2.195.000	- 2.195.000
01.14.01.20	INVESTIMENTI PER LA TUTELA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	- 320.000	- 440.000	- 440.000
01.14.03.20	INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	- 180.000	- 60.000	- 60.000
01.14.06.20	INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI - PARTE INVESTIMENTO	- 400.000	- 400.000	- 400.000
01.14.07.10	GESTIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	- 890.000	- 890.000	- 890.000
01.14.07.20	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE	- 310.000	- 310.000	- 310.000
01.16.01.20	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE DI INVESTIMENTO	-	- 6.000.000	- 6.000.000
01.16.01.21	FONDO DI RISERVA PER RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	- 2.268.000	- 4.984.000	- 8.606.038
01.16.02.10	FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE	- 7.000.000	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO IN DIMINUZIONE	- 50.996.000	- 44.046.000	- 45.046.000

ALLEGATO D

VARIAZIONI IN AUMENTO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (Art. 6)

UPB	Descrizione UPB	2012	2013	2014
01.04.02.10	INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI GENERALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.169.000	1.169.000	1.169.000
01.04.02.17	INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO E IMPIANTI A FUNE	500.000	500.000	500.000
01.04.02.18	CONCORSO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	7.000.000		
01.04.02.20	INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	550.000	600.000	600.000
01.11.02.22	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI A FUNE			1.000.000
01.15.02.13	CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	41.777.000	41.777.000	41.777.000
	TOTALE COMPLESSIVO IN AUMENTO	50.996.000	44.046.000	45.046.000

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 180;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 198 del 3 febbraio 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 6 febbraio 2012;
- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 9 febbraio 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 7 marzo 2012;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 12 marzo 2012, e relazione del Consigliere ROSSET;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 2012 con deliberazione n. 2324/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 marzo 2012.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 180 ;

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n. 198 du 3 février 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 6 février 2012;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 9 février 2012 ;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 7 mars 2012 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 12 mars 2012 et rapport du Conseiller ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21 mars 2012 délibération n. 2324/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27 mars 2012.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
 27 marzo 2012, n. 8.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 127, comma secondo, della Costituzione prevede quanto segue:

"Art. 127

*Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ec-
 ceda la competenza della Regione, può promuovere la*

questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”.

- (²) L'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede quanto segue:

“3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di TRENTO e BOLZANO assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui (121). Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di TRENTO e BOLZANO assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.”.

Nota all'articolo 2:

- (³) L'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“Art. 25
(Definizione)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;
- b) riguardare la generalità degli enti locali, con l'esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;
- c) prevedere, di norma, un termine predeterminato,

al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.

3bis. Tra gli strumenti di cui al comma 1 sono altresì ricompresi due fondi globali, di cui uno destinato al finanziamento di spese correnti e l'altro al finanziamento di spese in conto capitale, finalizzati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, aventi le caratteristiche di cui al comma 2. Per la disciplina di tali fondi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 90/1989.”.

Note all'articolo 3:

- (³) L'articolo 27, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

“Art. 27
(Modificazioni alla legge regionale
1° giugno 2007, n. 13.
Obbligo di costruzione del
manto di copertura in lose di pietra
e disciplina dei relativi benefici economici)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

2.

3. Per le finalità di cui alla l.r. 13/2007, è autorizzata la spesa di euro 2.400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).”.

(⁴) (⁵) Vedasi nota 3.

Nota all'articolo 4:

- (⁶) L'articolo 50, comma 3, lettera b) della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

“b) euro 35.356.671, di cui euro 12.541.197 già autorizzati nelle annualità 2010 e 2011 - quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 14.215.474, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 3.814.104;

anno 2013 euro 4.271.370;
anno 2014 euro 6.130.000.
(UPB 01.11.09.20 *Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.*).”.

Nota all'articolo 5:

⁽⁷⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 della legge re-

gionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevedeva quanto segue:

“*a) investimenti negli impianti a fune di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio);*”.

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), in conseguenza del recesso della Casa ospedaliera del Gran San Bernardo dalla Fondazione Institut agricole régional, costituita con atto pubblico in data 7 settembre 1982, la cui durata, come stabilita dall'articolo 2, comma primo, lettera b), della medesima legge, è prorogata di ulteriori trentacinque anni.

Art. 2
(*Modificazione all'articolo 1*)

1. Al comma primo dell'articolo 1 della l.r. 12/1982, le parole: “, in accordo con la Casa ospedaliera del Gran San Bernardo,” sono soppresse.

Art. 3
(*Modificazioni all'articolo 2*)

1. La lettera c) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 è sostituita dalla seguente:

“c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dalla Casa ospedaliera del Gran San Bernardo; i componenti di designazione regionale sono scelti fra soggetti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

Loi régionale n° 9 du 27 mars 2012,

portant modification de la loi régionale n° 12 du 1^{er} juin 1982 (Promotion d'une Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et contribution régionale à cette fondation).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet*)

1. La présente loi modifie la loi régionale n° 12 du 1^{er} juin 1982 (Promotion d'une Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et contribution régionale à cette fondation), du fait du retrait de la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard de la Fondation Institut agricole régional, constituée par acte public en date du 7 septembre 1982 et dont la durée, établie par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi, est prolongée de trente-cinq ans.

Art. 2
(*Modification de la l'art. 1^{er}*)

1. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 12/1982, les mots «, en accord avec l'Hospice du Grand-Saint-Bernard,» sont supprimés.

Art. 3
(*Modification de la l'art. 2*)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1982 est remplacée comme suit :

«c) la Fondation sera administrée par un organe formé de cinq membres nommés par le Gouvernement régional, dont un désigné par la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard; les membres devant être désignés par la Région seront choisis parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

- 1) laurea magistrale;
 - 2) diploma di perito agrario;
 - 3) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni in campo agricolo, forestale, agroalimentare o in quello di tutela dell'ambiente naturale;”.
2. Dopo la lettera c) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente:
- “cbis) il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;”.
3. La lettera d) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 è sostituita dalla seguente:
- “d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un collegio di revisione composto da tre membri nominati con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali;”.
4. Le lettere e), g) e i) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 sono abrogate.

Art. 4
(*Disposizioni transitorie*)

1. L'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adegua lo statuto della Fondazione, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dagli articoli 1, 2 e 3.
2. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della Fondazione; gli organi della Fondazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
3. La Fondazione stipula appositi accordi con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo al fine di garantire la messa a disposizione, da parte della Casa medesima, dei terreni necessari all'attività agricola della Fondazione e, alla scadenza originaria della Fondazione stabilita per il 2017, dei beni provenienti dalla donazione Berton, costituenti la proprietà Monchoisi, sita in località Ampaillan, in comune di CHARVENSOD.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

- 1) être titulaire d'une licence magistrale;
- 2) être titulaire d'un diplôme de technicien agricole;
- 3) justifier d'au moins trois ans d'expérience d'administration d'établissements, instituts ou fondations œuvrant dans le domaine agricole, forestier ou agroalimentaire ou dans le domaine de la protection de l'environnement naturel;».

2. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1982, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, est insérée une lettre rédigée comme suit :
- «cbis) chaque année, l'organe d'administration devra transmettre au Gouvernement régional un rapport sur l'activité exercée qui mette en évidence les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés;».
3. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1982 est remplacée comme suit :
- «d) le contrôle comptable de la Fondation sera confié à un conseil des commissaires aux comptes composé de trois membres nommés par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes immatriculées au registre des commissaires aux comptes;».
4. Les lettres e), g) et i) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/1982 sont abrogées.

Art. 4
(*Dispositions transitoires*)

1. L'organe d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi adapte les statuts de la Fondation aux modifications introduites par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, et ce, dans les trois mois qui suivent ladite date.
2. Dans les trente jours qui suivent la délibération portant approbation des modifications statutaires, le Gouvernement régional procède à la nomination des nouveaux organes d'administration et de révision de la Fondation ; les organes de la Fondation en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes.
3. La Fondation passe des accords avec la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard afin que celle-ci mette à la disposition de la Fondation les terrains nécessaires à l'exercice de l'activité agricole de cette dernière ainsi que – à l'expiration de la durée initiale de la Fondation, établie pour 2017 – les biens provenant du don Berton et constituant la propriété Monchoisi, située à Ampaillan, dans la commune de CHARVENSOD.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 179;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 159 del 27 gennaio 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2012;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 6 febbraio 2012;
- Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 9 marzo 2012, e relazione del Consigliere PROLA;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 2012 con deliberazione n. 2322/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 marzo 2012;

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 mars 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 179;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 159 du 27 janvier 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 3 février 2012;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 6 février 2012;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 9 mars 2012, et rapport du Conseiller PROLA;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21 mars 2012 délibération n. 2322/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 27 mars 2012;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
27 marzo 2012, n. 9.

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevedeva quanto segue:

"Al fine di concorrere allo sviluppo e al miglioramento dell'agricoltura in Valle d'Aosta e di valorizzare le competenze e l'esperienza formatesi nell'ambito della Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, nel rispetto della sua autonomia tecnica e amministrativa, la Regione promuove, in accordo con la Casa Ospitaliera Gran San Bernardo, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di gestire la Scuola medesima e di sviluppare attività di sperimentazione agricola."

Note all'articolo 3:

⁽²⁾ La lettera c) del comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevedeva quanto segue:

"c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dalla Casa Ospitaliera Gran San Bernardo, oltre che eventualmente da componenti designati dai Comuni, e da altri enti pubblici, da dipendenti della stessa Fondazione e da rappresentanti di categorie operanti nel settore; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale. Lo statuto potrà prevedere la nomina di organi più ristretti per i compiti di ordinaria gestione amministrativa nonché di organi deputati ai compiti di direzione tecnica;".

⁽³⁾ La lettera d) del comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevedeva quanto segue:

"d)dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione del-

la Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;”.

- (⁴⁾ Le lettere e), g, e i) del comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevedeva quanto segue:

“e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, dovranno essere scelti dal Consiglio regionale fra le persone aventi i seguenti requisiti:

1) per l'organo di amministrazione è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in agraria*
- b) diploma di perito agrario;*
- c) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni operanti in campo agricolo o in quello di tutela dell'ambiente naturale;*

2) per l'organo di revisione è richiesto il seguente

requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti;

f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dal successivo articolo 3, dal conferimento in proprietà, da parte della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, di attrezzi agricoli e di bestiame e di scorte attualmente utilizzate per le attività della scuola pratica regionale di agricoltura di AOSTA;

g) i terreni necessari all'attività agricola saranno messi a disposizione della Fondazione, da parte della Casa Ospitaliera, a termine di statuto;

...

i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrano l'attività svolta e i risultati conseguiti;”.

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 10.

Modificazione alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è aggiunto il seguente:

“2bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Loi régionale n° 10 du 27 mars 2012,

portant modification de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. Les membres du Comité technique et scientifique n'ont droit à aucune rémunération.».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 181;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 255 del 10 febbraio 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2012;
- Assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 17 febbraio 2012;
- Acquisito il parere della V^a Commissione consiliare permanente espresso in data 9 marzo 2012, e relazione del Consigliere CRETAZ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2012 con deliberazione n. 2325/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 marzo 2012.

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 11.

Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Sostituzione dell'articolo 3*)

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione auto-

Fait à Aoste, le 27 mars 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 181;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 255 du 10 février 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 15 février 2012;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 17 février 2012;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 9 mars 2012, et rapport du Conseiller CRETAZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22 mars 2012 délibération n. 2325/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27 mars 2012.

Loi régionale n° 11 du 27 mars 2012,

portant modification de la loi régionale n° 11 du 10 mai 2011 (Réglementation de l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région autonome Vallée d'Aoste au sens du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Remplacement de l'art. 3*)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 10 mai 2011 (Réglementation de l'exercice des compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire transférées à la Région

noma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)), è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Trasferimento del personale)

1. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), in essere, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a decorrere dalla data di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 del d.lgs. 192/2010, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne all'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla l. 740/1970 fino alla data della relativa scadenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutto il personale medico e infermieristico, incaricato o addetto al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la casa circondariale di Brissogne.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 183;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 452 del 2 marzo 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 5 marzo 2012;
- Assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 7 marzo 2012;

autonome Vallée d'Aoste au sens du décret législatif n° 192 du 26 octobre 2010 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste relatives au transfert de compétences en matière de médecine et de santé pénitentiaire) est remplacé comme suit :

«Art. 3
(Mutation du personnel)

1. Le personnel entretenant avec la maison d'arrêt de Brissogne, dans le cadre du Département de l'administration pénitentiaire, des relations de travail au sens de la loi n° 740 du 9 octobre 1970 (Organisation des catégories de personnel sanitaire des établissements pénitentiaires qui n'est pas titularisé au sein de l'administration pénitentiaire) depuis le 15 mars 2008 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans interruption, sera muté, à compter de la date d'approbation du décret du président du Conseil des ministres visé à l'art. 5 du décret législatif n° 192/2010, à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Lesdites relations de travail demeurent régies par la loi n° 740/1970 jusqu'aux dates d'expiration y afférentes.
2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent à tout le personnel médical et infirmier mandaté ou préposé au service complémentaire d'assistance sanitaire (SIAS) qui œuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la maison d'arrêt de Brissogne.».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 mars 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 183;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 452 du 2 mars 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 5 mars 2012;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 7 mars 2012;

- Acquisito il parere della V^a Commissione consiliare permanente espresso in data 9 marzo 2012, e relazione del Consigliere André LANIÈCE;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2012 con deliberazione n. 2326/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 marzo 2012;

- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 9 mars 2012, et rapport du Conseiller LANIÈCE;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22 mars 2012 délibération n. 2326/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27 mars 2012;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
27 marzo 2012, n. 11.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 prevedeva quanto segue:

“Art. 3
(Trasferimento del personale)

1. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), il personale medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di BRISOGNE è trasferito, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'articolo 5 del d.lgs. 192/2010, all'Azienda USL con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale.*

2. *I medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di BRISOGNE, possono mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'articolo 5 del d.lgs. 192/2010, nelle more della definizione di profili specifici per la medi-*

cina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria mediante un rapporto di lavoro annuale rinnovabile di continuità assistenziale con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità. Al predetto personale sanitario si applicano le deroghe previste dall'articolo 2 della l. 740/1970.

3. *Nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, l'Azienda USL può inoltre attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico di cui al comma 2. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità.*
4. *Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 l'Azienda USL predisponde apposite graduatorie stilate secondo l'ordine di priorità decrescente previsto dalle lettere seguenti:*
 - a) *medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale;*
 - b) *medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL con precedenza per coloro che abbiano una maggiore anzianità di servizio presso la stessa Azienda;*
 - c) *medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale, già titolari di incarico a tempo determinato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL;*
 - d) *medici convenzionati titolari di incarico di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzia-*

- nità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;*
- e) *medici convenzionati con incarico provvisorio di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;*
- f) *medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio di assistenza primaria operanti nei distretti dell'Azienda USL, con priorità per i medici con un numero inferiore di assistiti. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità*
- dell'incarico con l'Azienda USL;*
- g) *medici non inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale.*
5. *Ai medici di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), e g), possono essere attribuiti incarichi con impegno orario anche inferiore alle ventiquattro ore settimanali, effettuabili anche in forma frazionata e flessibile nell'arco delle ventiquattro ore, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.”.*